

GIORNATA DI STUDI INTERDISCIPLINARE

GIUSTIZIA 4.0 – DIRITTI, ALGORITMI E NUOVI EQUILIBRI

CAPRI 4 OTTOBRE 2025

*Saluto dell'Avvocato Generale dello Stato*

*Gabriella Palmieri*

Desidero, innanzitutto, rivolgere un vivo ringraziamento agli Organizzatori e, in particolare, alla Dottoressa Antonella Ciriello, per avere chiesto all'Avvocato Generale di pronunciare un indirizzo di saluto in occasione di questa interessantissima Giornata di studi interdisciplinari.

Non potendo - con vivo rammarico - parteciparvi di persona per concomitanti precedenti impegni, sono lieta di affidare a questo scritto alcune brevissime riflessioni.

Com'è noto, per i compiti che svolge e per il ruolo istituzionale che ricopre, l'Avvocatura dello Stato costituisce un punto di riferimento essenziale nell'ambito del sistema giustizia e, pertanto, da un lato, sull'attività propria della difesa erariale si riflettono le modalità di svolgimento dei processi; dall'altro, l'attività stessa viene svolta in via di leale collaborazione istituzionale sia nei confronti dei Giudici, sia nei confronti degli Avvocati del libero foro.

Seguiamo, quindi, con molta attenzione l'evoluzione dell'applicazione degli algoritmi e della intelligenza artificiale.

Ricordo che è stata istituita una Commissione presso la PCM – Dipartimento Informazione ed Editoria, sinteticamente chiamata “algoritmi”, che si occupa, appunto, di studiare i rischi e le opportunità legati alla I.A. per verificarne l’impatto sul diritto d’autore (*NFT art - Not Fungible Token* e opere d’arte create con l’I.A.) e a difesa dell’originalità del lavoro giornalistico (il New York Times come la RAI, ha vietato l’utilizzo dei suoi prodotti per addestrare servizi di I.A., ChatGPT e OpenAI).

Già nel PNRR l’I.A. è contemplata tra gli obiettivi generali e strutturali del piano; come modalità di attuazione delle riforme della P.A., per il sistema degli appalti pubblici, per l’economia circolare, per gli obiettivi della Giustizia, anche processuali.

Nel 2024 il Forum intergovernativo del G7 si è interrogato sull’impatto dell’I.A. e sull’algoritmo e aggiungo che anche l’algoritmo impone una riflessione meditata; l’Ue ha approvato la prima disciplina al mondo organica dell’I.A. (*l’AI Act*) il 12 marzo 2024; il 17 maggio 2024 il Consiglio d’Europa ha adottato la prima Convenzione internazionale, giuridicamente vincolante, che impegna gli Stati aderenti al rispetto di alcune essenziali garanzie per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nell’utilizzo dei sistemi di I.A.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025 è stata pubblicata la legge 23 settembre 2025, n. 132, che contiene “*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*” e che entrerà in vigore il 10 ottobre prossimo. In particolare, assume rilievo l’art. 15, che riguarda “*l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria*” e che, al primo comma, dispone espressamente che “*Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.*”.

Per una riflessione più di sistema, segnalo sinteticamente alcuni profili che riguardano aspetti della I.A che ritengo fondamentali.:

1) la necessità di una regolamentazione del settore con provvedimenti mirati e di disciplina della materia;

2) la tutela dei diritti fondamentali della persona;

3) l'imprescindibilità del controllo umano sulla I.A. per non ledere i diritti;

4) il profilo della trasparenza algoritmica, ricordando la giurisprudenza del Giudice amministrativo (Cons. Stato 2019; 7891/2021; Cass. 14381 del maggio 2021); sottolineando la differenza tra utilizzazione da parte del sistema di *machine learning* dell'algoritmo tradizionale, che applica *software* e parametri preimpostati ai fini della decisione, e sistemi veri e propri di I.A. in cui è l'algoritmo ad elaborare costantemente nuovi criteri di interferenza fra i dati che determinano la decisione secondo un processo automatico;

5) la non discriminazione algoritmica, traduzione nel mondo dell'amministrazione algoritmica del principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);

6) la formazione necessaria per un utilizzo ottimale dell'I.A.;

7) i profili della responsabilità in presenza di algoritmi e/o *machine learning*.

L'uso di algoritmi predittivi e di tecniche di *machine learning* è utile per conseguire la migliore strategia giudiziaria a partire dai dati, anche in chiave deflattiva del contenzioso, poiché la digitalizzazione è strettamente connessa con l'I.A.

Peraltro, è già vigente una legislazione di settore che si occupa diffusamente di I.A., il nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023), che contiene per la prima volta una norma espressamente dedicata all'I.A. nella materia degli appalti.

L'art. 30 diviene il quadro di riferimento e di regolazione per le procedure automatizzate, che, a regime, dovranno, ove possibile, essere sempre preferite; contenendo nel primo comma, un espresso riferimento alla “intelligenza artificiale” e alle “tecnologie di registri distribuiti” (*distributed ledger technologies*, tipologia che comprende le tecnologie di *blockchain*).

Significativo il riferimento, contenuto nella lett. a) del comma 2 del citato art. 30, all'obbligo di rendere disponibile il codice sorgente (e non solo) degli algoritmi alla base delle procedure automatizzate, espressione del principio di trasparenza.

Il successivo terzo comma, secondo la dottrina, codifica quattro principi che - per alcuni Autori - assumono il rango di principi costituzionali del diritto delle nuove tecnologie: principio di conoscibilità, di comprensibilità, di non esclusività e di non discriminazione.

L'informatizzazione del processo deve, però, sempre coniugarsi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali; in tal senso la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6477/24 che l'ha ribadito anche in chiave sovranazionale.

Richiamo, infine, brevemente, qualche pronuncia di Giudici di merito sul tema.

Una recente ordinanza (16 settembre 2025) del Tribunale di Torino Sezione Lavoro ha affermato un principio di rilievo, statuendo che l'utilizzo della I.A. nella redazione degli atti non può prescindere dal controllo critico e dal filtro della difesa; principio sulla base del quale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, essendo le doglianze formulate in termini astratti, prive di ordine logico e condannando la ricorrente anche alle spese ex art. 96 c.p.c.

Nel 2024 il Tribunale di Firenze Sezione Imprese aveva già sottolineato la necessità di utilizzare la tecnologia come uno strumento di supporto, utile per velocizzare ricerche e analisi, ma che doveva restare confinata in tale ruolo, senza poter mai sostituire il controllo umano, che rimane unico garante della pertinenza, coerenza e concretezza delle difese.

Lo stesso Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14 marzo 2025, si è pronunciato in tema di utilizzo improprio di ChatGPT da parte di un difensore, ritenendo che, sebbene essa possa rappresentare un valido supporto per la ricerca e l'elaborazione degli atti processuali, la sua utilizzazione non può sostituire il controllo e la verifica delle informazioni da parte del professionista.

L'ordinanza, inoltre, sottolinea come la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non possa essere invocata semplicemente per un uso improprio dell'IA, in assenza di dolo o colpa grave.

In conclusione, comprendere il cambiamento derivante dall'applicazione dell'I.A., come, ad esempio, l'applicazione del LLM-*Large Language Model*, il programma di I.A. per riconoscere e generare un testo, significa governarlo, ma sempre senza prescindere dal controllo umano, dalla tutela dei diritti, dalla sicurezza e dall'affidabilità dei dati.